

# AVVISO

## 1. Art. 199 cpv. 2 della Legge tributaria, in vigore dal 1° gennaio 2011

Con effetto al 1° gennaio 2011 è entrato in vigore l'art. 199 cpv. 2 della Legge tributaria, nel quale sono elencati i documenti che, al minimo, devono essere allegati alla dichiarazione fiscale.

Per le persone giuridiche sono da allegare obbligatoriamente:

- a) i conti annuali firmati (conto economico, bilancio e, per le società anonime, l'allegato);
- b) l'Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali (Allegato 1);
- c) l'Elenco dei debiti (Allegato 2);
- d) l'Attestazione concernente gli importi pagati ai membri dell'amministrazione e agli organi della direzione (Allegato 5);
- e) copia della dichiarazione dei salari AVS.


**Rendiamo attenti i contribuenti che le dichiarazioni 2018 che dovessero risultare mancanti di questi allegati saranno considerate non rientrate.**

## 2. Numero IDI

A partire da gennaio 2011, a ogni impresa attiva in Svizzera è stato assegnato un numero di identificazione univoco delle imprese (IDI). I differenti numeri utilizzati attualmente dai servizi amministrativi competenti per identificare le imprese (Registro di commercio, IVA, ecc.) sono stati o saranno progressivamente ridotti e sostituiti dal nuovo numero IDI.

Il vostro numero IDI (per esempio: CHE-123.456.789), ricercabile presso il registro IDI al link <https://www.uid.admin.ch/Search.aspx?lang=it>, è da indicare sulla prima pagina della dichiarazione fiscale (vedi immagine):

Numero DDC:	Numero controllo:	Numero IDI:
		Comune:

Il diagramma mostra un campo di dati con tre colonne: "Numero DDC:", "Numero controllo:" e "Numero IDI:". Sotto la colonna "Numero IDI:" c'è un'area con un bordo tratteggiato che si estende anche sopra la colonna "Numero controllo:". Sotto questa area tratteggiata, nella colonna "Numero IDI:", c'è un'etichetta "Comune:".

Ufficio di tassazione delle persone giuridiche